

**DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
440/2012/R/EEL**

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI CONGUAGLIO COMPENSATIVO, PER L'ANNO 2013 E SUCCESSIVI, DA APPLICARSI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAI PUNTI DI PRELIEVO IN BASSA TENSIONE NON TRATTATI PER FASCE E SERVITI NEL MERCATO LIBERO NELLE AREE CON RIDOTTA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI TELEGESTIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2008, ARG/elt 157/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2009, ARG/elt 152/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2010, ARG/elt 185/10;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 147/11;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 22 agosto 2012 (prot. Autorità 025562 del 22 agosto 2012, di seguito: comunicazione 22 agosto 2012);
- la comunicazione di Terna del 2 ottobre 2012 (prot. 030642 Autorità del 4 ottobre 2012, di seguito: comunicazione 2 ottobre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- la profilazione convenzionale per fasce, di cui al TIS, è stata introdotta al fine di trasmettere al mercato al dettaglio, anche per i punti senza misurazione oraria, il segnale relativo al diverso valore che l'energia elettrica assume nel mercato all'ingrosso;
- dato il diverso grado di diffusione dei sistemi di telegestione nelle diverse aree di riferimento e, conseguentemente, il diverso grado di effettiva applicazione della profilazione convenzionale per fasce, il trasferimento del segnale di

prezzo è possibile inizialmente solo nelle aree delle imprese distributrici ove vi sia una alta percentuale di punti di prelievo telegestiti;

- nelle aree in cui la telegestione è ancora in fase iniziale, ossia le aree dove la maggioranza dei punti di prelievo è trattata monoraria, il costo sostenuto nel mercato all'ingrosso dagli utenti del dispacciamento per l'approvvigionamento dell'energia finalizzata a servire tali punti di prelievo è indipendente dal fatto che tali punti di prelievo abbiano caratteristiche di prelievo tra di loro diversificate nonché diverse dal profilo di prelievo residuo dell'area (PRA);
- allo scopo di garantire, in tutte le aree del sistema nazionale, il trasferimento agli utenti del dispacciamento del corretto segnale di prezzo che rifletta il profilo di prelievo dei clienti serviti, almeno in fase di conguaglio, il TIS prevede un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo a quello di regime, liquidato annualmente, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIS stabilisce che:
 - in data 10 agosto di ciascun anno, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici di riferimento in merito alla soddisfazione delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 33, Terna pubblici e comunichi all'Autorità le aree di riferimento relativamente alle quali nell'anno successivo si applica il conguaglio compensativo, consentendo così un anticipo adeguato a permettere agli operatori della vendita e agli utenti del dispacciamento di tener conto di tale informazione nelle proprie politiche commerciali nelle diverse aree di riferimento;
 - il conguaglio compensativo sia determinato per ciascun utente del dispacciamento applicando due distinti corrispettivi unitari all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti domestici e a quella prelevata dai clienti diversi dai clienti domestici rientranti nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo nell'anno rilevante;
 - i corrispettivi unitari P^d e P^{nd} siano determinati dall'Autorità in base alla stima delle differenze fra il PRA attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico utilizzato per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché in base alla stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari; e che tali corrispettivi unitari siano pubblicati il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd} , da applicare nelle 3 aree di riferimento individuate da Terna, ai sensi di quanto previsto dal TIS e inviate all'Autorità con la comunicazione 22 agosto 2012 e successivamente rettificata con la comunicazione 2 ottobre 2012, sono state utilizzate le informazioni circa i valori orari del PRA trasmessi da Terna mensilmente all'Autorità e la stima dei livelli del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e dei corrispettivi di dispacciamento attualmente disponibili;
- l'ammontare dei volumi sottostante la determinazione dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd} rappresenta appena lo 0.13% del totale nazionale dei volumi di energia elettrica non trattata oraria e che, pertanto, l'ammontare complessivo del

corrispettivo, da versare/incassare in ciascuna delle tre aree di riferimento in esame, risulta di modestissima entità;

RITENUTO:

- necessario pubblicare, ai sensi del TIS, i valori dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd} in vigore nell'anno 2013;
- opportuno prevedere che il conguaglio compensativo sia posto pari a 0 a partire dall'anno 2014 e conseguentemente prevedere che:
 - a. a decorrere dal 1 settembre 2013 gli articoli 33, 34, 35 e i commi 37.3, lettera c), 38.3, lettera c), 39.2, lettera c) e 42.3, lettera d) del TIS non trovino più applicazione;
 - b. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento i commi 37.4, 38.4 e 39.3 del TIS non trovino più applicazione

DELIBERA

1. di approvare l'articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce la Tabella 3 del TIS;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni